S.U.A.P.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Cosa è :

E' un ufficio comunale che ha il compito di svolgere TUTTI i procedimenti amministrativi (comunicazioni, domande, concessioni, rilascio di autorizzazioni, nulla osta etc.) relativi a pratiche per lo svolgimento di attività economiche d'impresa produttive di beni e servizi, inclusi realizzazione ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione, rilocalizzazione di impianti produttivi e compreso il rilascio delle concessioni edilizie tutte che siano finalizzate alla attività di impresa. Esso nasce allo scopo di semplificare gli iter burocratici per la nascita o la vita imprenditoriale.

Competenze:

Rientrano tra le competenze del SUAP TUTTE LE PROCEDURE in merito ad attività

- > commerciali
- > di somministrazione
- > artigianali
- > industriali
- > agricole
- > turistico ricettive
- > edilizie, compresa l'edilizia ad uso residenziale.

Gli unici adempimenti attinenti le attività imprenditoriali sopra riportate ed escluse dal raggio di azione del SUAP, che non rientrano tra le sue competenze, sono quelli riguardanti l'impresa quale soggetto giuridico, cioè quelli riguardanti Camere di Commercio o Associazioni di Categoria, Fisco e Previdenza.

La legge regionale:

Gli sportelli unici dei comuni della Sardegna sono regolati dalla <u>Legge Regionale n. 3/2008</u> (Legge Finanziaria regionale 2008) articolo 1, commi da 16 a 32 e dalla <u>Circolare Attuativa</u> <u>approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/1 del 11.04.08.</u> Grazie a questa nuova norma, il SUAP diventa L'INTERLOCUTORE UNICO DELL'IMPRENDITORE e dunque la competenza del SUAP si estende a tutti i procedimenti amministrativi che interessano l'attività economica e produttiva o i locali e gli impianti finalizzati al suo svolgimento, tanto ch eè deputato a gestire anche le competenze relative all'intervento edilizio.

Come si svolge il procedimento:

L'imprenditore o un suo incaricato presenta al SUAP competente per territorio, cioè quello dove ha luogo o dovrà nascere l'attività produttiva, una nuova dichiarazione autocertificativa, chiamata DUAAP (dichiarazione unica autocertificativa attività produttive), comprendente, nei casi necessari la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' e corredata, nei casi previsti, dal DURC e dagli ALLEGATI NECESSARI AL COMPIMENTO DELL'ISTANZA.

Tutti i documenti dovranno essere presentati:

- 1) <u>in forma cartacea</u> n. 1 copia cartacea, completa di tutti gli elaborati, per ognuno degli uffici o enti competenti alle verifiche istruttorie, più una ulteriore copia, sempre completa di tutti gli allegati, la quale, vidimata dal SUAP, sarà restituita all'interessato –
- 2) <u>in formato digitale</u> sotto forma di cd rom o dvd <u>non riscrivibili,</u> recante la firma autografa dell'interessato, del tecnico progettista o del professionista (se presente) e da data, apposte con un pennarello indelebile. Il cd rom o di dvd dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante la piena conformità degli elaborati cartacei con il supporto digitale presentato. I documenti informatici presenti sul supporto presentato insieme alle copie cartacee dovranno OBBLIGATORIAMENTE, essere in formato PDF e in scala conforme alla copia cartacea. Gli elaborati grafici e progettuali dovranno essere in formato dwf e, in aggiunta, dwg/dxf o compatibile.

La documentazione informatica ha lo scopo di sveltire la procedura, infatti l'operatore dello sportello, entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di vidimazione della dichiarazione correttamente compilata, deve trasmettere per via telematica tutta la pratica, compresi gli allegati, agli altri enti coinvolti in quel tipo di procedimento.

Quando il procedimento attivato dall'imprenditore presso il SUAP riguarda o comporta **interventi edilizi**, tranne nei casi di attività edilizia libera (che sono previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 380/2001), la DUAAP, pena l'irricevilbilità, deve essere corredata da tutti gli elaborati di progetto richiesti dai regolamenti edilizi, compresi quelli degli impianti tecnologici da installare nell'edificio.

Unitamente dovranno essere presentati anche:

🔖 il calcolo degli oneri concessori

☼ la ricevuta di versamento degli stessi o, in caso di pagamento rateale, un prospetto della rateizzazione e copia della ricevuta di versamento della prima rata.

Procedure semplici.

In tutti i casi di <u>procedure per le quali l'avvio della attività dipenda esclusivamente</u> dall'accertamento del possesso in capo all'impresa dei requisiti necessari all'esercizio, <u>la presentazione delle comunicazioni</u>, sia che si tratti del modulo DUAAP o di altro tipo di

comunicazione, consente all'imprenditore, trascorsi **venti giorni** dalla data di vidimazione, di dare immediato avvio all'intervento da effettuare, senza che vi sia da parte dell'ente, rilascio di autorizzazione alcuna.

Il termine dei venti giorni è valido anche per tutti quegli interventi che, pur richiedendo la compilazione della dichiarazione di conformità da parte del tecnico progettista o di un altro tecnico da esso designato, dipendono dal solo rispetto di requisiti e prescrizioni normative, regolamentari o amministrative o ancora di piani e programmi urbanistico- commerciali.

Le dichiarazioni rese dal tecnico devono comunque rientrare interamente nel proprio campo di competenza professionale.

Il tecnico o il progettista incaricato dovrà allegare alla documentazione presentata una **ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**, controfirmata dal committente e dichiarare l'importo stimato dell'opera.

Gli altri casi

L'avvio dell'intervento dopo che siano trascorsi appena venti giorni, dalla data di vidimazione da parte del SUAP <u>non è mai consentito</u>:

- 策 nei casi previsti dall'articolo 1, comma 24 della legge Regionale 3/08,
- # quando le procedure siano disciplinate da leggi speciali,
- # quando la normativa precedente ha comunque previsto forme di procedura maggiormente semplificativa rispetto a quella introdotta dalla nuova legge regionale con la presentazione della DUAAP.

A questo proposito si pregano gli utenti di prendere visione del documento titolato <u>PROCEDIMENTI</u> SOGGETTI A DUAAP

Casi di presenza di Valutazioni di tipo Discrezionale.

In presenza di una dichiarazione di conformità contenente valutazioni discrezionali, la stessa o le parti per cui è prevista discrezionalità, devono essere redatte da un <u>ENTE TECNICO ACCREDITATO</u>.

Il titolo abilitativo

Con l'introduzione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 3/2008, **viene** quindi quasi del tutto **meno** il precedente **sistema autorizzatorio** in quanto, nei casi in cui sia possibile l'avvio dopo 20 gg., è sufficiente, quale titolo abilitativo, il rilascio della DUAAP con la vidimazione del comune, in quanto vige il regime del **silenzio-assenso**.

La Conferenza dei Servizi

L'atto autorizzatorio viene ancora rilasciato per quei procedimenti che non si possono concludere semplicemente con l'avvio della attività dopo 20 gg. dalla vidimazione, ma per i quali è necessaria la preventiva convocazione di una "Conferenza di Servizi".

Questa conferenza <u>si convoca nei casi previsti dal comma 24 dell'articolo 1 della Legge Regionale</u> 3/08.

Nel caso di conferenza di servizi il SUAAP trasmette, entro due giorni dalla vidimazione della dichiarazione, questa e i suoi allegati agli enti competenti a decidere in merito ai vari aspetti della pratica ed entro sette giorni deve poi convocare la conferenza, che si dovrà svolgere entro 15 gg. lavorativi a partire dal giorno di convocazione.

La Conferenza di Servizi <u>ha luogo in una seduta unica</u>, tranne nel caso in cui sia costretta ad aggiornare i propri lavori per acquisire documenti integrativi utili a valutare con correttezza l'interesse pubblico dell'intervento che si vuole realizzare.

<u>Al termine dei lavori, la Conferenza adotta un atto finale unico</u>, che sostituisce tutto: nulla osta, autorizzazioni, concessioni etc. in precedenza necessarie al compimento di quella particolare pratica.

Addirittura, <u>in caso di assenza ingiustificata di uno dei rappresentanti degli enti coinvolti, i pareri , le autorizzazioni, i nulla osta etc. da questi dovuti, si intendono come acquisiti in positivo.</u>

Certificato di agibilità e procedura di collaudo.

Particolare attenzione meritano queste due parti della procedura. Il primo perché, in seguito alla entrata in vigore della nuova norma, il certificato è sostituito da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori entro 15 giorni dalla fine dei lavori edilizi.

La dichiarazione dovrà rispettare quanto specificato all'articolo 15 della "Circolare applicativa"

Il collaudo, invece, a seconda che siano presenti oppure no, valutazioni di tipo discrezionale da verificare, deve essere svolto da un tecnico abilitato o da un ente tecnico accreditato.

Le modalità sono regolate dall'articolo 16 della suddetta "Circolare applicativa"

In ogni caso <u>l'impresa **deve** comunicare al SUAP la data di svolgimento del collaudo</u> perché ad esso possano partecipare i tecnici del SUAP stesso.

Se il collaudo risulta positivo, dopo aver trasmesso al SUAP il certificato emesso dal collaudatore, l'attività può iniziare.

Le verifiche da parte del SUAP e delle altre amministrazioni.

Al fine della effettuazione delle verifiche, l'interessato deve subito comunicare al SUAP la fine dei lavori e quest'ultimo lo trasmette agli uffici o amministrazioni competenti perché possano eseguire le verifiche, che dovrebbero intervenire entro 60 gg. dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di accertata difformità, fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale, suscettibili di integrazione o di correzione, quando sia chiara la falsità delle dichiarazioni presentate, gli atti sono d'ufficio, trasmessi alla Procura della Repubblica dal SUAP o dall'ente coinvolto nella pratica che ha rilevato la falsità, il quale deve anche comunicarlo al SUAP. A seguito della segnalazione alla Procura l'ufficio competente in materia edilizia ordina la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, dei lavori realizzati.

È importante comunque sottolineare il fatto che , in qualsiasi momento , il SUAP o gli altri uffici competenti per una determinata pratica, possono adottare provvedimenti volti a verificare la conformità dell'impianto realizzato alla normativa vigente e, di conseguenza adottare i provvedimenti necessari.

Nel caso in cui tale verifica intervenga oltre i 60 gg dalla comunicazione di fine lavori, e sia ordinata una misura restrittiva, l'impresa avrà però diritto ad un indennizzo dovuto al ritardo dell'amministrazione competente ad effettuare le verifiche entro i termini.

L'entrata in vigore del nuovo sistema comunque non comporta l'annullamento di spese o diritti prima previsti e dovuti per lo svolgimento di ciascuna pratica.